

COMUNE di TRENZANO

(Provincia di Brescia) Servizi Tecnici

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Via Vittorio Emanuele II n°3 – tel. 030/9709302 – fax 030/9977531 www.comune.trenzano.bs.it - protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

Regolamento di disciplina della commissione del paesaggio ai sensi

dell'art. 81 della L.R. Lombardia n.12/2005 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, N. 42

INDICE

- ➤ Art. 1 Istituzione della Commissione
- > Art. 2 Finalità
- > Art. 3 Composizione e durata della Commissione
- > Art. 4 Competenze della Commissione
- > Art. 5 Organi e procedure

Art. 1 Istituzione della commissione

1. Il Comune di Trenzano ha istituito la Commissione per il paesaggio con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 17/07/2006. Per gli effetti di cui all'art. 81 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e della D.G.R. DGR n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 integrata dalla DGR n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008, DGR VIII/8952 e dalla DGR XI/4348 del 22/02/2021, quale organo tecnico-consultivo esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza.

Art. 2 Finalità

1. La finalità è quella di tutelare gli aspetti paesaggistico-ambientali del territorio di cui agli art. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005).

Art. 3 Composizione e durata della Commissione

- 1. La Commissione è composta da tre soggetti nominati dalle Giunte Comunale su una rosa di candidati individuati a seguito di pubblicazione di apposito bando. L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 le Commissioni devono essere composte "da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"..
- 2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- 3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.
- 4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.
- 5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
- 6. La Commissione dura in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi commissari da parte della Giunta Comunale in seguito ad elezioni amministrative.
- 7. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel corso di un anno solare sono sollevati dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione. I componenti, per qualsiasi motivo, cessati dalla carica prima della scadenza del mandato sono immediatamente sostituiti con nuovi soggetti aventi le competenze richieste dal ruolo scelti tra i candidati che hanno partecipato al bando.

Art. 4 Competenze della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della L.R. 12/2005. L'art. 148 del D. Lgs 42/2004 assegna alle Commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, 147 e 159, e di esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 167 e 181, con esclusione delle materie di competenza Regionale e Provinciale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 80 della L.R. n. 12/2005.

Art. 5 Organi e procedure

- 1. Nella prima seduta la Commissione nomina, fra i propri componenti, il presidente.
- 2. La Commissione si riunisce su richiesta degli uffici che debbano ottenere uno dei pareri di cui all'art. 4.
- 3. I pareri della Commissione s'intendono validamente assunti col voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti, prevale, quello del presidente.
- 4. I componenti della Commissione che abbiano interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento stesso.
- 5. I componenti della Commissione del paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
- 6. Le funzioni di relatore o di segreteria della Commissione sono svolti da personale, dipendente dall'Amministrazione Comunale, dei servizi tecnici. Compito della segreteria è di redigere il verbale delle sedute, raccogliendo le votazioni espresse sulle pratiche esaminate.